

**■ ■ REGIONE
■ ■ PIEMONTE
GIUNTA REGIONALE**

Verbale n. 133

Adunanza 20 giugno 2016

L'anno duemilasedici il giorno 20 del mese di giugno alle ore 10:10 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Sergio CHIAMPARINO Presidente, Aldo RESCHIGNA Vicepresidente e degli Assessori Francesco BALOCCO, Monica CERUTTI, Giuseppina DE SANTIS, Augusto FERRARI, Giorgio FERRERO, Antonella PARIGI, Giovanna PENTENERO, Antonino SAITTA, Alberto VALMAGGIA, ~~Giovanni Maria FERRARIS~~, con l'assistenza di Guido ODICINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

E' assente l' Assessore: FERRARIS

(Omissis)

D.G.R. n. 20 - 3504

OGGETTO:

Approvazione schema di convenzione tra la Regione Piemonte e la Regione Campania relativo all'utilizzo del sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari denominato "SMOP".

A relazione dell' Assessore SAITTA:

Premesso:

- a) che il Decreto Legislativo 22.6.99 n. 230, come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 22.12.2000 n. 433, ha introdotto il riordino della medicina penitenziaria sancendo il principio fondamentale della parità di trattamento, in tema di assistenza sanitaria, dei cittadini liberi e degli individui detenuti ed internati;
- b) che il D.P.C.M. 01.04.2008, adottato ai sensi dell'art. 2, commi 283 e 284 della Legge 24 Dicembre 2007 n. 244 (legge Finanziaria 2008) stabilisce, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui ai decreti legislativi sopra citati, il trasferimento al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia;
- c) che l'Allegato C al suddetto DPCM prevede specifiche implementazioni costituenti, nel loro complesso, il percorso di superamento degli attuali Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG), per la cui attuazione è stato attivato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, dello stesso DPCM un Comitato paritetico interistituzionale;
- d) che la Giunta Regionale della Campania, con Decreto Dirigenziale n. 142 del 21.07.2011 ha istituito il "*Laboratorio Territoriale Sperimentale per la Sanità penitenziaria Eleonora Amato*", che - nell'ambito dei compiti specificamente assegnati - per rispondere all'urgenza di supportare il definitivo e completo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, ha sviluppato il Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli OPG della Campania, denominato "SMOP";

- e) che il 13 ottobre 2011 la Conferenza Unificata ha sancito accordo sul documento recante "Integrazioni agli indirizzi di carattere prioritario sugli interventi negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) e le Case di Cura e Custodia (CCC) di cui all'Allegato C al DPCM 1° aprile 2008" (Rep. Atti n. 95/CU), contenente impegni a carico delle Regioni e Province Autonome relativi ad implementazioni per la tutela della salute mentale negli istituti penitenziari ordinari ed al coordinamento dei bacini macroregionali di afferenza degli OPG;
- f) che in attuazione all'Accordo di programma sottoscritto dalle Regioni Campania, Abruzzo, Molise e Lazio - costituenti il bacino macroregionale per il superamento degli O.P.G. della Campania, il Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli OPG della Campania "SMOP" - giusta Deliberazione ASL Caserta n. 261/2013 - è stato reso operativo in tutte le AASSLL delle suddette Regioni, ed è stato reso disponibile alle diverse articolazioni, sanitarie e non, coinvolte nel processo di superamento degli OPG, compresi gli altri bacino macroregionali e le articolazioni governative, senza oneri per le stesse
- g) che la legge 17 febbraio 2012 n. 9 di conversione del Decreto Legge 22 dicembre 2011 n. 211, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2012, recante: "Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri" e in particolare l'articolo 3-ter dal titolo "*Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari*" ha stabilito che le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia debbano essere eseguite esclusivamente all'interno di specifiche strutture sanitarie residenziali (di seguito REMS) prevedendo un vincolato finanziamento per la loro realizzazione e riconversione;
- h) che il decreto-legge 31 marzo 2014, n.52, coordinato con la legge di conversione 30 maggio 2014, n.81, in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.125 del 31-5-2014, ha disposto significativi cambiamenti in tema di misure di sicurezza detentiva esplicitamente finalizzati a evitare il più possibile il ricorso alla loro applicazione, anche in relazione alla nuova offerta di servizi sanitari in ambito penitenziario, derivante dalla riforma recata dal D.P.C.M. 1° aprile 2008

Preso atto

- a) che la Conferenza Unificata, nella seduta del 31 luglio 2008, ha deliberato (Rep. Atti n. 81/CU) la costituzione del Comitato paritetico interistituzionale, previsto dal citato articolo 5, comma 2, del D.P.C.M. 1° aprile 2008, a cui sono demandati la predisposizione degli indirizzi sugli adempimenti di cui al richiamato Allegato C al medesimo D.P.C.M., nonché degli strumenti per supportare il programma graduale di superamento degli O.P.G. e favorire le forme di collaborazione tra il Ministero della Giustizia ed il Servizio Sanitario Nazionale a livello nazionale, regionale e locale;
- b) che il Comitato paritetico interistituzionale, nella riunione del 2 febbraio 2015, ha definito un documento successivamente approvato nella seduta della Conferenza Unificata nella seduta del 26 febbraio 2015 come "Accordo ai sensi del D.M. 1° ottobre 2012, Allegato A, concernente disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari in attuazione al D.M. 1 ottobre 2012, emanato in applicazione dell'art. 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e modificato dal decreto legge 31 marzo 2014 n. 52, convertito in legge 30 maggio 2014, n.81;
- c) che il suddetto Accordo, ha impegnato, tra l'altro, le Regioni sedi di strutture residenziali per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) ad assicurare le procedure inerenti i procedimenti di ammissione alla REMS, la registrazione ai fini amministrativi-sanitari, la conservazione degli atti relativi alla posizione giuridica e rapporti con l'Autorità Giudiziaria, i rapporti e le comunicazioni alla Magistratura di Sorveglianza o di cognizione e le comunicazioni delle Autorità Giudiziarie nei confronti dei ricoverati (a titolo di esempio: permessi, licenze, notifiche), nonché quelle all'Amministrazione Penitenziaria;
- d) che il predetto Accordo ha inoltre dettagliato l'obbligazione, disposta dal decreto-legge 31 marzo 2014, n.52, coordinato con la legge di conversione 30 maggio 2014, n.81, per le Regioni e PP.AA. ad assicurare, attraverso le Aziende Sanitarie competenti, la

predisposizione e l'invio all'Autorità Giudiziaria - nonché, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, al Ministero della Salute - dei progetti terapeutico riabilitativi individualizzati (PTRI) finalizzati all'adozione di soluzioni assistenziali diverse dalle REMS per tutte le persone di propria competenza ed entro 45 giorni dal loro ingresso nelle strutture per il superamento degli ex OPG.

Considerato

- a) che nella seduta del Comitato paritetico interistituzionale del 18 giugno 2014 il rappresentante designato della Regione Campania ha messo a disposizione delle altre Amministrazioni, senza oneri, il predetto sistema informativo che, con procedura semplice, consente, ai soggetti autorizzati, un immediato utilizzo per la raccolta, la gestione e l'elaborazione dei dati essenziali - anagrafici, sanitari e giuridici - riguardanti anche le persone cui sono applicate le misure di sicurezza detentive, nonché la collegata gestione documentale informatizzata e la dematerializzazione delle comunicazioni;
- b) che, con riferimento alle Regioni e PP.AA., la suddetta disponibilità è stata confermata nell'ambito delle attività delle attività del Gruppo interregionale sanità penitenziaria (GISPE) della Commissione Salute, che ha ritenuto il Sistema informativo "SMOP" idoneo a soddisfare anche i requisiti informativi richiesti per il funzionamento delle Residenze per l'esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS) e ha condiviso uno schema di convenzione con la Regione Campania (Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto) per l'utilizzo del Sistema informativo in parola, già approvato dalle Regioni Molise, Marche, Lombardia, Emilia-Romagna, Puglia, Veneto - coinvolgendo 79 Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) e coprendo il 63% della popolazione nazionale – e che allo stesso accede anche il Ministero della Salute per i compiti istituzionali in tema di monitoraggio del processo di superamento degli OPG, ex Legge 30 maggio 2014 n.81;
- c) durante la riunione del Gruppo Interregionale Sanità Penitenziaria del 25.03.2015, nell'imminenza della chiusura definitiva degli OPG, fissata alla data del 31/3/2015, si è discusso della necessità di strutturare, per quanto possibile, un omogeneo flusso informativo per monitorare sia gli internati ancora in OPG che gli internati nelle REMS regionali. In quella circostanza è stata riproposta l'ipotesi di utilizzo, su scala nazionale, della piattaforma SMOP della Regione Campania;
- d) la Regione Piemonte, nel corso del predetto incontro, ha manifestato un orientamento favorevole all'ipotesi adesione all'utilizzo del sistema SMOP – come da nota della Direzione Sanità prot. 11983/A14050 del 15.06.2015 - e che successivamente, a seguito di rilascio di credenziali di accesso alla piattaforma demo da parte della regione Campania, ha valutato opportuna l'adozione del sistema in parola, attraverso la stipula di una convenzione, conformemente allo schema già condiviso e approvato con altre Regioni.

Rilevata la necessità di uniformare la regolamentazione dell'operatività del sistema informativo SMOP, già in uso in questa Regione dal 2012, a quanto condiviso a livello interregionale, come specificato nello schema di convenzione di cui all'Allegato 1;

dato atto che la stipula della suddetta convenzione non genera alcun onere finanziario per Regione Piemonte;

ritenuto pertanto opportuno di procedere a stipulare una convenzione (Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto) con la Regione Campania per l'utilizzo del sistema informativo "SMOP", come meglio specificato in allegato, aggiornando le operatività già in essere;

la Giunta Regionale, unanime

d e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di convenzione tra la Regione Campania e la Regione Piemonte riportato all'Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, relativo al Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli OPG, denominato "SMOP";
2. di assicurare, attraverso i Servizi sanitari territorialmente competenti, il puntuale utilizzo del sistema suddetto informativo, anche al fine di garantire, conformemente a quanto richiesto dall'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata il 26.02.2015 (Rep. Atti n. 17/CU), la predisposizione e l'invio all'Autorità Giudiziaria competente e, attraverso il suddetto Sistema informativo, alla Regione, dei progetti terapeutico-riabilitativi individuali finalizzati alla presa in carico delle persone a rischio di applicazione di una misura di sicurezza detentiva o con predette misure già applicate, entro 45 giorni dal loro ingresso nelle Strutture residenziali per le misure di sicurezza (REMS) e nelle Articolazioni per la tutela della Salute mentale in Carcere ex Accordo CU 13.10.2011 (Rep. Atti n. 86/CU).
3. di demandare al Direttore della Direzione regionale Sanità la sottoscrizione della suddetta convenzione e le consequenziali attività;
4. di dare atto che all'attuazione della presente deliberazione si provvede senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ovvero ancora al giudice ordinario per la tutela dei diritti soggettivi entro i termini di prescrizione previsti dal Codice Civile. In tutti i casi il termine decorre dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento da parte dell'interessato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell' art. 23 lett. d) del D.Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(Omissis)

Il Presidente
della Giunta Regionale
Sergio CHIAMPARINO

Direzione Affari Istituzionali
e Avvocatura
Il funzionario verbalizzante
Guido ODICINO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 20 giugno 2016.

cr/cn

~~Allegato alla deliberazione
20-3501 del 20/6/2016~~
~~Il Segretario della Direzione~~
[Signature]

Allegato 1

CONVENZIONE

per la realizzazione di forme di collaborazione e di coordinamento e per il miglioramento e la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi mirati alla realizzazione del programma di superamento degli O.P.G., in attuazione di quanto previsto dalle Linee di Indirizzo sancite dagli Allegati A e C del DPCM 1 aprile 2008 e dagli Accordi sanciti in Conferenza Unificata il 13.10.2011 (Rep. Atti n. 95/C.U.) e il 26.02.2015 (Rep. Atti n. 17/C.U.)

TRA

La REGIONE Piemonte, Codice Fiscale **80087670016**, rappresentata dal Direttore della Direzione regionale Sanità

E

La REGIONE CAMPANIA, Codice Fiscale **80011990639**, rappresentata dal Direttore Generale della Direzione Generale Tutela della Salute e Coordinamento del Servizio Sanitario Regionale

PREMESSO CHE

- Il Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli OPG denominato "SMOP" è un sistema informatico su tecnologia web, che si articola su diversi tipi di postazioni di accesso, ampiamente configurabili e sempre gestibili nel rispetto della vigente normativa sul trattamento dei dati sensibili. E' finalizzato a realizzare un'omogenea base informativa, aggiornata continuamente, che consente di descrivere e valutare sia il percorso di superamento sancito dall'Allegato C al D.P.C.M. 01.04.2008, sia l'implementazione ed il funzionamento dei servizi e delle strutture che sostituiranno gli OPG e CCC, compresi i servizi regionali e/o aziendali coinvolti nella gestione dei pazienti in misura di sicurezza non detentiva sono standardizzate e gestite, per ciascuna persona entrata in predetti servizi, diverse informazioni raggruppabili nelle seguenti aree: anagrafica, informazioni sanitarie, informazioni giuridiche, presa in carico da parte del SSR. In particolare per le ultime due aree, sono implementate funzioni che consentono un attento monitoraggio longitudinale, permettendo di descrivere i percorsi di assistenza e di gestione attraverso il sistema penitenziario e quello sanitario.
- Tutti i servizi coinvolti sono inseriti in una rete che implementa procedure, nelle principali evenienze automatiche, di condivisione attiva delle informazioni e d'interrelazione operativa tra i SSR competenti territorialmente ed i Servizi e le Strutture per l'esecuzione delle misure di sicurezza e per la tutela della salute mentale negli Istituti Penitenziari ordinari (SSO: servizi di superamento OPG). Tra la documentazione prodotta per il singolo paziente dagli SSO e dai SSR - che viene così inserita, trasmessa e condivisa in forma digitale, con specifiche procedure di upload - sono comprese le relazioni periodiche cliniche, i documenti inerenti l'attribuzione di competenza territoriale, i progetti individuali terapeutico riabilitativi intramurali e di dimissione e le convocazioni delle riunioni di equipe e delle udienze di riesame.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE



Art. 1 - Finalità.

1. Con la presente convenzione le Regioni Piemonte e Campania allineano le modalità di registrazione dei dati relativi ai pazienti delle REMS ed al loro monitoraggio, attraverso il Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli OPG "SMOP" e per il tramite si impegnano a:
 - provvedere alla gestione omogenea del soddisfacimento del debito informativo connesso al funzionamento delle REMS di cui al documento approvato nella riunione della Conferenza Unificata nella seduta del 26 febbraio 2015 come "Accordo concernente disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari in attuazione al D.M. 1 ottobre 2012, emanato in applicazione dell'art. 3-ter, comma 2, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e modificato dal decreto legge 31 marzo 2014 n. 52 convertito in legge 30 maggio 2014, n. 81" (Rep. Atti n. 17/CU) e, in generale, dei servizi e delle strutture delle reti regionali che, nell'ambito del riordino della medicina penitenziaria di cui alle normative citate in premessa, configureranno, a regime, il completo e definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari;

Art. 2 – Impegni della Regione Campania.

1. La Regione Campania si impegna a rendere disponibile a titolo gratuito il Sistema Informativo per il Monitoraggio del superamento degli OPG (SMOP) "così com'è", a mantenere i dati dei residenti in Regione Piemonte presso un proprio server in ottemperanza alla normativa in materia di sicurezza dei dati e privacy. Si impegna inoltre a fornire supporto tecnico gratuito per la fase di avvio del programma nel territorio piemontese.
2. Assicura la creazione di utenze abilitate all'accesso a SMOP per la Regione Piemonte, comprese le articolazioni intra regionali sanitarie (per es., Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere ecc.) e non (per es., Amministrazione Penitenziaria, Autorità Giudiziaria), senza limitazione di numero di accessi;
3. Le credenziali di accesso a SMOP sono personali e non cedibili ed ogni accesso al sistema è tracciato. Il singolo utente abilitato può richiedere direttamente eventuali accessi aggiuntivi per propri collaboratori, che saranno attivati compatibilmente con la disponibilità del sistema, sulla base delle esclusive valutazioni degli Amministratori.
L'elenco degli utenti abilitati, comprensivo dei contatti comunicati, è costantemente disponibile e consultabile da chiunque acceda al sistema.

Art. 3 – Impegni della Regione Piemonte.

1. La Regione Piemonte dà atto di avere visionato e valutato il Sistema Informativo per il Monitoraggio del superamento degli OPG (SMOP) e si impegna a inserire nel sistema SMOP i dati relativi ai propri residenti presenti presso le strutture ex OPG e REMS, ed a mantenere aggiornato il sistema relativamente agli ingressi e dimissioni.
2. Si conviene che in fase di prima applicazione della convenzione, la Regione Piemonte designerà e comunicherà i nominativi dei propri utenti necessari ad assicurare l'operatività minima del sistema - completi di anagrafica, Amministrazione di appartenenza, contatti

telefonici fissi e mobili, e-mail (ed eventuale PEC), copia di un documento di identità - per almeno ciascuna delle articolazioni di seguito specificate:

- UO/Articolazione regionale di coordinamento;
- REMS;
- Articolazioni per la tutela della salute mentale in carcere ex Accordo CU 13.10.2011;
- Aziende Sanitarie competenti territorialmente (con elenco dei Comuni afferenti);

Analoga documentazione dovrà essere trasmessa per l'abilitazione di tutte le altre utenze del sistema.

Art. 4 - Funzioni e utilizzo.

1. La Regione Piemonte ha facoltà di utilizzare liberamente l'applicativo e i dati dallo stesso gestiti e/o prodotti per le finalità di cui alla presente convenzione, laddove non si configuri un utilizzo commerciale e non si determini lucro, direttamente o indirettamente.
2. Con riferimento ad ogni utilizzo a fini scientifici e di ricerca, la Regione Piemonte si impegna a favorire la partecipazione del Laboratorio territoriale sperimentale per la sanità penitenziaria della Regione Campania "Eleonora Amato", titolare dei diritti dell'applicativo, giusta Deliberazione ASL Caserta n. 261 del 28/02/2013, e di altre articolazioni indicate dalla Direzione Generale Tutela della salute e Coordinamento del SSR della Giunta regionale della Campania , esplicitando comunque in ogni fase o esito dell'attività scientifica e di ricerca l'applicativo utilizzato e il titolare dei diritti.
3. Ogni altro utilizzo non previsto specificamente dal presente Accordo è subordinato alla preventiva autorizzazione del titolare dei diritti sull'applicativo SMOP.
4. Con riferimento alle informazioni relative a persone e/o attività non rientranti nella propria competenza territoriale, la Regione Piemonte e la Regione Campania, attraverso i propri utenti accreditati a livello di UO/Articolazione regionale di coordinamento, potranno accedere a tutti i dati presenti nel sistema ed ai report dallo stesso prodotti, limitatamente a quanto presentato in forma aggregata e/o anonima e rispettosa della normativa sul trattamento dei dati sensibili.
5. La Regione Campania è esonerata da responsabilità conseguenti all'eventuale errato inserimento dei dati nel sistema informativo SMOP da parte degli utenti accreditati a livello di UO/articolazione regionale di coordinamento, nonché dall'improprio utilizzo da parte degli eventuali utenti abilitati ad accedere al sistema stesso, in virtù dei sopracitati accordi, su richiesta della Regione Piemonte.

Art. 5 – Caratteristiche tecniche dell'applicazione, sicurezza e tutela dei dati.

1. L'accesso di tutti gli utenti, sia da Internet che da intranet, al sistema SMOP avviene solo ed esclusivamente su protocollo HTTPS. Il sistema è installato su un server fisico multiprocessore appositamente dedicato. Il sistema SMOP (applicazione e Database) è fisicamente allocato presso il CED dell'ASL di Caserta che prevede: accesso mediante badge a personale autorizzato; impianto di antintrusione; impianto di videosorveglianza; impianto antincendio; gruppo elettrogeno e di continuità a protezione dell'intero CED.



2. I dati gestiti da SMOP sono cifrati a livello applicativo e, a seconda del profilo e delle credenziali dell'utente che accede al sistema, sono mostrate via via maggiori informazioni a partire dal solo identificativo del paziente sino ai dati anagrafici completati da eventuali documenti allegati, caricati dai vari servizi sanitari e/o OPG/REMS.
3. Per assicurare la centralità e la condivisione anonima dei dati, nonché possibilità di statistiche complessive sugli stessi è usato un solo DB su cui confluiscono tutti i dati imputati dai diversi utenti (operatori sanitari, dell'OPG, regionali, di bacino, ecc. ecc.) e al quale accede, tramite il manager di MSSQL, per manutenzione solo l'Amministratore del sistema. Con periodicità minima mensile, mediante piani di manutenzione realizzati in MSSQL, sono eseguiti backup dei dati e dei transaction log su un NAS configurato in RAID5.
4. Il Laboratorio territoriale sperimentale per la sanità penitenziaria della Regione Campania "Eleonora Amato", titolare dei diritti dell'applicativo, e la Direzione Generale Tutela della salute e Coordinamento del SSR della Giunta regionale della Campania si riservano il diritto di modificare la sede fisica di allocazione del sistema SMOP (applicazione e Database), sempre assicurando il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza e tutela dei dati previsti dal presente Accordo e dalla normativa pro tempore vigente.

Art. 6 – Manutenzione, amministrazione e ulteriori sviluppi del sistema.

1. La manutenzione e l'amministrazione del Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli OPG "SMOP" è di esclusiva competenza del titolare dei diritti e della Regione Campania, che ne copriranno gli oneri e ne assicureranno l'espletamento con efficacia ed efficienza e comunque nel rispetto delle normative nazionali pertinenti. Ogni sviluppo realizzato dalla Regione Campania sarà reso disponibile senza oneri alla Regione Piemonte, ferma restando la garanzia del mantenimento del livello di compatibilità proprio dell'applicativo precedentemente a ciascuno sviluppo.
2. Per quanto inerente gli interventi di manutenzione e amministrazione necessari all'efficiente funzionamento del sistema, si conviene che gli stessi - analogamente a quanto avviene per le attività dei singoli utenti abilitati ad accedere al sistema - saranno costantemente tracciabili, rendendo anche disponibili, su richiesta, files di log idonei a consentire l'identificazione degli operatori intervenuti e il dettaglio delle attività svolte, comprensivo di ora e data dei singoli interventi.

Art. 7 – Formazione e aggiornamento degli utenti.

1. La Regione Campania, senza oneri aggiuntivi a proprio carico, prioritariamente attraverso il Laboratorio territoriale sperimentale per la sanità penitenziaria della Regione Campania "Eleonora Amato", o in subordine per il tramite di altre articolazioni indicate dalla Direzione Generale Tutela della salute e Coordinamento del SSR della Giunta regionale, assicura la disponibilità di ogni opportuno intervento formativo per gli operatori della Regione Piemonte e delle altre Amministrazioni alla stessa collegate per l'utilizzo del sistema. La Regione Campania e la Regione Piemonte convengono di favorire gli scambi formativi interregionali in tema di superamento degli OPG e servizi agli stessi alternativi, rendendo disponibile l'accesso gratuito, in qualità di discente, agli eventi formativi organizzati per il proprio personale a numeri limitati di operatori dell'altra Regione.

Art. 8 –Strumenti di collaborazione interistituzionale.



1. La Regione Piemonte provvederà a designare un proprio rappresentante che, insieme ai rappresentanti delle altre Regioni e Amministrazioni che utilizzano il sistema in parola, costituirà un Comitato tecnico-scientifico, da attivarsi nell'ambito del Laboratorio territoriale sperimentale per la sanità penitenziaria della Regione Campania "Eleonora Amato" della Regione Campania, ai fini dello specifico supporto e indirizzo all'aggiornamento e allo sviluppo del sistema.

Art.9 – Oneri.


1. Per tutto quanto previsto dalla presente convenzione, non sono previsti oneri per la Regione Piemonte e per le sue articolazioni e per le Amministrazioni che, per il suo tramite, saranno abilitate all'accesso e all'utilizzo del sistema SMOP. Per la Regione Campania, analogamente, non sono previsti oneri aggiuntivi per tutto quanto previsto dalla presente convenzione.

Art. 10 – Monitoraggio, attuazione e verifica.

1. Tutte le attività, le implementazioni e le iniziative, elaborate e/o realizzate ai sensi del presente Accordo, così come la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia di quanto allo stesso, sia sotto il profilo della qualità organizzativa che della qualità del processo, sono sottoposti all'indirizzo, al monitoraggio ed alla valutazione del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 8, anche in collegamento con le competenti articolazioni individuate dalle singole Regioni, in funzione delle diverse eventuali obbligazioni statutarie ed organizzative.

Art. 11 – Designazione di Regione Campania a responsabile esterno del trattamento dei dati personali

2. La Regione Campania, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, è designata responsabile esterno dei trattamenti di dati personali, di cui la Regione Piemonte è titolare, che di seguito sono specificati:
 - Gestione e manutenzione del Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli OPG "SMOP";
 - Gestione dei profili autorizzativi degli utenti che accedono al Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli OPG "SMOP" e di quei trattamenti che eventualmente in futuro verranno affidati nell'ambito di questo stesso incarico per iscritto.
 - Si sottolinea che i compiti e le funzioni conseguenti a tale individuazione sono indicati nel D.Lgs. n. 196/2003, e sono di seguito riportati:
 - con riferimento al Sistema Informativo per il Monitoraggio del superamento degli OPG (SMOP), adottare idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 196/2003, dall'Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003;
 - individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;



- consentire al Titolare, dandogli piena collaborazione, verifiche periodiche in ordine alle misure di sicurezza adottate;
- conservare, poiché l'incarico ricomprende servizi di amministrazione di sistema, direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema;
- il Titolare attribuisce al Responsabile esterno delle attività di amministrazione di sistema espletate in esecuzione della presente Convenzione, il compito di dare attuazione alla prescrizione di cui al punto 2 lettera e) "Verifica delle attività" del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema", limitatamente alle attività degli amministratori di sistema dipendenti dello stesso;
- attestare, in aderenza alla misura 25 dell'Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003, la conformità dell'applicativo alle misure minime di sicurezza.

3. Relativamente al compito di cui alla lettera c), le relative verifiche consistono nell'invio di specifici report a cadenza temporale, in cui il responsabile esterno fornisce le seguenti attestazioni:

- di aver adottato tutte le misure minime di sicurezza di cui agli artt. 33 e ss. all'Allegato B) del Codice per la protezione dei dati personali;
- di aver implementato tutte le misure idonee di cui all'art. 31 del Codice, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'15 del Codice per la protezione dei dati personali e dell'art. 2050 c.c.;
- di aver effettuato l'individuazione degli incaricati;
- di aver effettuato la designazione ad amministratori di sistema dei soggetti preposti a tali funzioni nell'ambito dei servizi di amministrazione di sistema dell'applicativo fornito in concessione e di aver previamente attestato le conoscenze, l'esperienza, la capacità e l'affidabilità degli stessi soggetti, i quali devono fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- di aver adempiuto alla prescrizione di cui al punto 2 lettera e) "Verifica delle attività" del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema".

Per la Giunta Regionale
della Campania

Per la Giunta Regionale
del Piemonte

